

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto, in particolare, l'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha previsto l'istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito «Fondo», presso l'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il comma 3 del predetto art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017, che prevede «Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di società in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse»;

Considerata la ripartizione del Fondo previsto della Tabella A di cui al predetto comma 3 dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017; Considerato che le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti beneficiari per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al Capo IV, titolo VI del sopra menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, nei comuni sotto i 5000 abitanti, anche per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro Maria Rosaria Carfagna è stato conferito l'incarico per il Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Richiamato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021 Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale (GU n.41 del 18-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 6), con il quale si stabiliva:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) «Fondo»: il fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'art. 6-quater, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; b) «Ente beneficiario»:

ciascuna delle amministrazioni comunali, anche sotto forma di Unione dei Comuni, delle province e delle città metropolitane, assegnatarie del contributo di cui al presente decreto, così come elencate nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Finalità

Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo.

Art. 3 - Riparto delle risorse del Fondo

L'importo complessivo di 161.515.175,00 euro, disponibile presso l'Agenzia per la coesione territoriale, e' ripartito tra gli Enti beneficiari sulla base delle classi demografiche e nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata all'art. 6-quater, del decreto-legge n. 91 del 2017. 2. Il contributo assegnato a ciascun ente beneficiario, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, è riportato nell'allegato A.

Art. 4 - Misure finanziate attraverso il fondo

Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017. 2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità' tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1. 3. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'art.6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017. 4. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 5. Le proposte progettuali di cui al comma 1, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017. 6. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionazionali.

Art. 5 - Autorizzazione e termini di pubblicazione

Gli enti beneficiari di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento di cui all'art. 4, commi 1 e 2. 2. I bandi devono essere pubblicati, e gli affidamenti di cui all'art. 4, comma 2, disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la revoca del contributo.

Art. 6 - Erogazione delle risorse e monitoraggio

1. Ogni procedura di cui all'art. 4, commi 1 e 2, avviata dagli enti beneficiari è identificata dal codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al servizio di progettazione.

2. Le erogazioni sono disposte in favore degli enti beneficiari direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale, su richiesta degli stessi singoli enti, con riferimento a ciascun CUP, con la seguente modalità: 1) in anticipazione, fino al 50% del contributo, dopo la pubblicazione del bando o l'affidamento di cui all'art. 4 comma 2 del presente decreto;

2) a saldo del contributo, al momento dell'approvazione da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) della graduatoria dei concorsi di cui all'art. 4 comma 1, ovvero, nel caso di cui all'art.4, comma 2, all'esito della positiva verifica, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte dell'ente beneficiario del progetto.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite alle contabilità di tesoreria unica degli enti beneficiari e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, assicurando il collegamento fra il CUP riferito al servizio di progettazione e il CUP relativo alle opere o ai servizi.

5. Le economie generate e le somme non impegnate all'esito delle procedure di cui all'art. 4 restano nella disponibilità dell'ente beneficiario e possono essere utilizzate per ulteriori affidamenti nel limite temporale di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese relative ai procedimenti di cui all'art. 4, avviati dopo la pubblicazione del presente decreto.

2. Tra le spese ammissibili nell'ambito di ciascuna operazione, sono inclusi i premi per la messa a bando di concorsi, i compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica nel caso di cui all'art. 4 comma 2, le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara, le spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento per le attività preliminari alla predisposizione del documento di indirizzo della progettazione, le imposte e le tasse.

3. Non sono ammesse spese per espropri, acquisto di aree, lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.

Art. 8 - Revoche e controlli

1. I contributi di cui all'art. 2 sono revocati, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o di parziale utilizzo, verificato anche attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 e dei controlli di cui al comma 4, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5.

2. Le revoche sono disposte con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale e le risorse conseguentemente recuperate sono riassegnate al Fondo.

3. Con ulteriore decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, le risorse di cui al comma 2 sono redistribuite fra gli enti beneficiari non assoggettati a revoca, sulla base di criteri contestualmente definiti.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 9 - Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Richiamato il decreto interministeriale del 29 dicembre 2021 di approvazione delle linee guida in materia di progettazione infrastrutturale, con il quale si stabiliva:

1.1 Criteri generali che definiscono i contenuti del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, di seguito PFTE

Costituiscono criteri generali:

- a) qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, con il quadro territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto della tutela del patrimonio storico- archeologico dello Stato e del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell'intervento, di cui all'articolo 96 del Codice;
- b) riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 34 del Codice, durabilità dei materiali e dei componenti, facilità di manutenzione e gestione, sostituibilità degli elementi tecnici e tecnologici, compatibilità tecnica e ambientale dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo, minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili e massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati, prevenzione della produzione di rifiuti e incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio circolare e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di realizzazione dell'opera progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana. I progetti devono tener conto del contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
- c) rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia in fase di costruzione che in fase di gestione;

- d) conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro redazione;
- e) minimizzazione dei rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio dell'opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute.
- f) **1.2 Obiettivi generali** Il PFTE dovrà tenere conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali. Pertanto, durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta:

- a) alla compatibilità ecosistemica della proposta progettuale privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria identitaria della comunità nazionale e del suo territorio e paesaggio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico e benessere sociale;
- c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di ridurre il ricorso a sistemi ed impianti meccanici "energivori",
- d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
- f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, avvalendosi eventualmente anche di modelli informativi digitali cosiddetti Asset Information Model (AIM) definiti dalla normativa ISO 19659, che costituiscono l'evoluzione del modello As Built e interoperabili con AINOP;
- g) alla adattabilità e flessibilità dell'opera rispetto ai potenziali sviluppi tecnologici futuri, con particolare attenzione ai temi della resilienza e della sostenibilità ambientale e sociale;
- h) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi ed organizzazioni le cui performance e impatto sui costi di esternalità siano certificati.

In definitiva, il PFTE dovrà perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell'infrastruttura nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, sismici ambientali, paesaggistici e forestali in uno con la individuazione e la soluzione preventiva delle interferenze presenti (reti, sottoservizi, etc.) che, come è noto, costituiscono, fattore di criticità sia per quanto concerne l'incremento dei costi da sostenere che per lo slittamento della tempistica esecutiva originariamente prevista. Il PFTE perseguirà, inoltre, obiettivi inerenti: invecchiamento e demografia, occupazione e innovazione/conoscenza, crescita PMI e investimenti, economia circolare oltre fonti energetiche alternative, connettività fisica e digitale, servizi di interesse generale e welfare, formazione.

Richiamato il comma 6, art. 6-quarter del D.L. 91 del 20/06/2017, con il quale si stabiliva:

Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché' il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del

patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

Preso atto che il Comune di Soveria Mannelli rientra tra i Comuni ammessi al finanziamento pari ad € **20.940,89** per l'anno 2022, come da Allegato A) al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021, in epigrafe citato;

Ritenuto di dover provvedere in merito dando indirizzo all'ufficio competente per l'utilizzazione delle risorse assegnate all'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

Viste le altre norme in materia;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di prendere atto di quanto riportato in premessa e conseguentemente di esprimere atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di avviare le procedure per la scelta di professionisti o società del terzo settore cui affidare i servizi tecnici di:

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER);
- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) EFFICIENTAMENTO RETI E RISORSE IDRICHE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETI FOGNARIE E CICLO DEPURATIVO;
- PROGETTO DI FATTIBILITÀ RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.

3) Di dare atto che la spesa di € 20.940,89 comprensiva di oneri contributi e IVA, è prevista sul Bilancio Comunale anno 2022, come da contributo di cui all'Allegato A) al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021.

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti consequenziali del presente atto.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 20/09/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MICHELE CHIODO

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 28/09/2022 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/09/2022 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **28/09/2022**

Il Segretario Comunale
DOTT.FERDINANDO PIRRI